

**Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/elt 166/11**

**Revisione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40 del TIT, per gli anni 2010 e 2011. Modificazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (TIT)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 novembre 2011

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 40/10, come modificata con deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2010, ARG/elt 82/10;

- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 228/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 ed in particolare la tabella 2, allegata alla medesima deliberazione, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 97/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- il documento per la consultazione 21 aprile 2011, DCO 11/11, recante “Revisione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all’articolo 40 del TIT per gli anni 2010 – 2011”, (di seguito: DCO 11/11).

**Considerato che:**

- l’articolo 40 del TIT disciplina la perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), mediante la quale si attribuisce la remunerazione riconosciuta agli investimenti in misuratori elettronici in bassa tensione, in sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici dismessi prima del termine della loro vita utile e sostituiti con misuratori elettronici, alle imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato detti investimenti;
- in sede di analisi dei dati rilevanti ai fini dell’aggiornamento tariffario 2011, la Direzione Tariffe ha individuato l’emergere di possibili effetti indesiderati connessi all’applicazione del meccanismo di perequazione misura di cui all’articolo 40 del TIT, in particolare in corrispondenza della fase finale del piano di installazione dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06; e che tali effetti sono conseguenti al disallineamento tra i costi di capitale inclusi nella tariffa, relativi all’anno  $t-2$ , e i criteri di riattribuzione del gettito tariffario, riferiti al numero di misuratori elettromeccanici esistenti nell’anno  $t$ ;
- nello specifico, con il ridursi considerevole del numero di misuratori elettromeccanici, il meccanismo di perequazione misura, nell’attuale formulazione, può comportare vantaggi ingiustificati ai distributori che nel 2010 e 2011 risultassero in ritardo considerevole rispetto agli obblighi di installazione di cui alla richiamata deliberazione n. 292/06, di fatto contraddicendo la dichiarata finalità del meccanismo di perequazione stesso;
- con deliberazione ARG/elt 228/10 l’Autorità ha sospeso transitoriamente, a valere dall’anno 2010, il meccanismo di perequazione misura di cui all’articolo 40 del TIT, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità di approfondire le problematiche sopra evidenziate e proporre all’Autorità eventuali esigenze di adeguamento del richiamato meccanismo di perequazione, da sottoporre a pubblica consultazione prima di un’eventuale loro adozione;
- a tal fine, in data 21 aprile 2011, l’Autorità ha diffuso tramite il proprio sito Internet il DCO 11/11 nel quale sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in relazione alla revisione oggetto del presente provvedimento, lasciando agli interessati la possibilità di formulare le proprie osservazioni fino al 16 maggio 2011;
- gli obiettivi perseguiti mediante la soluzione proposta nel sopracitato DCO 11/11 riguardano:

- a) la salvaguardia delle situazioni relative ai soggetti in regola con gli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione 292/06;
  - b) la correzione della quota del monte ricavi riconosciuta alle imprese inadempienti agli obblighi di installazione di cui alla deliberazione n. 292/06, in funzione della variazione del peso dei misuratori elettromeccanici della singola impresa sul totale di settore tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ ;
  - c) la redistribuzione dell'avanzo eventualmente generatosi per effetto di quanto previsto alla precedente lettera b) tra le sole imprese distributrici che risultino aver ridotto il proprio peso in termini di misuratori elettromeccanici tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ ;
- le osservazioni pervenute, in relazione al DCO 11/11, mostrano una generale condivisione della proposta formulata, esprimendo tuttavia preferenza verso meccanismi di redistribuzione dell'eventuale avanzo di perequazione, che vadano a beneficio delle sole imprese che risultano in regola con gli obblighi di installazione, di cui alla deliberazione n. 292/06;
  - come già evidenziato nelle premesse della deliberazione ARG/elt 228/10, con riferimento ai valori rilevanti per la perequazione del servizio di misura, di cui all'articolo 40 del TIT, per l'anno 2010, fissati con deliberazione ARG/elt 203/09, è stata segnalata un'incoerenza tra le quote parti degli elementi  $MIS(INS)$ , di cui alle tabelle 20 e 21 e l'elemento  $MIS(INS)$ , di cui alla tabella 8.2 del TIT;
  - l'incoerenza rilevata si riflette altresì sul dimensionamento delle quote parti  $MIS(INS)_i^{cirBT}$ , di cui alla tabella 23 del TIT, a copertura dei costi di capitale di misuratori di energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, che non hanno i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, ai fini dell'applicazione della penale  $RPM_m$  di cui all'articolo 40 del TIT;
  - il processo di revisione della perequazione misura, per gli anni 2010 e 2011, non ha consentito la predisposizione del sistema telematico di raccolta dati in tempi compatibili con quelli previsti per la generalità dei meccanismi di perequazione, procrastinando in tal modo la quantificazione dei risultati di perequazione misura per l'anno 2010;
  - con l'anno 2011, giunge a conclusione il periodo di regolazione 2008-2011; e che la determinazione dei risultati di perequazione generale, di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del TIT per il medesimo anno 2011 è prevista per il 30 settembre 2012, con erogazione degli ammontari a favore delle imprese entro il 30 novembre 2012.

**Ritenuto opportuno:**

- modificare il meccanismo di perequazione misura, per gli anni 2010 e 2011, nei termini di cui al DCO 11/11, tenendo altresì conto delle osservazioni proposte dagli operatori circa le modalità di redistribuzione dell'avanzo di perequazione;
- sanare l'incoerenza rilevata in relazione alle quote parti dei corrispettivi tariffari rilevanti per la perequazione misura per l'anno 2010 e procedere all'aggiornamento di dette quote parti per l'anno 2011;
- al fine di mitigare gli effetti derivanti dai ritardi nella determinazione degli ammontari di perequazione misura per l'anno 2010, prevedere che, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio, le imprese distributrici per le quali l'importo,

di cui alla colonna A, della tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/elt 74/11, risultati positivo, possano richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un'anticipazione a valere sul risultato di perequazione misura per l'anno 2010;

- determinare le suddette anticipazioni, in misura massima pari all'80% dell'importo, di cui alla colonna A, della tabella 2, della citata deliberazione ARG/elt 74/11,
- prevedere che le medesime imprese distributrici, di cui sopra, possano chiedere altresì un'anticipazione sull'ammontare di perequazione misura per l'anno 2011, per un importo massimo non superiore all'anticipazione 2010; e che detta anticipazione, a beneficio dei clienti finali, sia attualizzata con un tasso pari all'Euribor a 1 mese base 360, maggiorato di 215 punti base, applicato a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione fino al 30 novembre 2012;
- con riferimento alle imprese che richiedano di beneficiare dell'anticipazione per l'anno 2010, prevedere altresì che, qualora in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione misura per il medesimo 2010, l'ammontare ricevuto a titolo di anticipazione risulti maggiore del suddetto risultato di perequazione misura a consuntivo, le medesime imprese provvedano a versare alla Cassa la differenza tra l'importo ricevuto a titolo di anticipazione e il relativo ammontare di perequazione misura a consuntivo, maggiorata di un tasso di interesse pari a quello di cui al precedente alinea, a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- con riferimento alle imprese che chiedono di beneficiare dell'anticipazione per l'anno 2011, prevedere altresì che, qualora in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione misura per il medesimo anno 2011, l'ammontare richiesto a titolo di anticipazione risulti maggiore di tale determinazione, le medesime imprese provvedano a versare alla Cassa la relativa differenza

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07*

1.1 A valere dalla perequazione relativa all'anno 2010, il comma 40.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07 è sostituito con il seguente comma:

“40.1 Per gli anni 2010 e 2011, l'ammontare di perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore, relativo a ciascuna impresa distributtrice  $m$ , è pari a:

$$PM_m = RM_m - QM_m - RPM_m$$

dove:

- $PM_m$  è l'ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura;
- $RM_m$  è il ricavo spettante all'impresa distributtrice  $m$ , a copertura dei costi di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, e alle dismissioni dell'anno  $t-2$  di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici aventi i

requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, e dei sistemi di raccolta dei dati di misura, calcolato secondo la seguente formula:

$$RM_{m,t} = \frac{CE_{m,t-2}^{MEBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{MEBT}} * \sum_m QME_{m,t} + \theta_m * \sum_m QMM_{m,t} + \frac{CE_{m,t-2}^{TGBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{TGBT}} * \sum_m MIS'_m(RAC)_m + \varphi_m * APM_t$$

con:

- $CE_{m,t-2}^{MEBT}$  è il costo effettivo di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $QME_{m,t}$  è il ricavo di ciascuna impresa distributrice  $m$ , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS1(INS)$ ,  $MIS3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma I(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura dell'ammortamento delle dismissioni di misuratori elettromeccanici, sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, di cui alla tabella 20 dell'Allegato n. 1;

$$\theta_{m,t} = \begin{cases} \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} & se N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati} \leq 0 \\ \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}} ; \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) & se N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati} > 0 \end{cases}$$

- $N_{m,t}^{MMBT}$  è il numero dei misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, installati al 31 dicembre dell'anno  $t$ ;
- $N_{m,t-2}^{MMBT}$  è il numero dei misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, installati al 31 dicembre dell'anno  $t-2$ ;
- $N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti}$  è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 prevede, entro il 31 dicembre dell'anno  $t$ , l'installazione di un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione medesima;
- $N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati}$  è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in cui entro il 31 dicembre dell'anno  $t$  è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $QMM_{m,t}$  è il ricavo dell'impresa distributrice  $m$ , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS1(INS)$ ,

$MIS3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma I(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione di cui alla tabella 21 dell'allegato n. 1;

- $CE_{m,t-2}^{TGBT}$  è il costo effettivo di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, relativo ai sistemi di raccolta dei dati di misura dell'energia elettrica dei punti di misura in bassa tensione;
- $MIS'_{m,t}(RAC)$  è il ricavo dell'impresa distributrice  $m$ , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS1(RAC)$ ,  $MIS3(RAC)$  e dell'elemento  $\sigma I(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica di cui alla tabella 22 dell'allegato n. 1;

$$\varphi_{m,t} = \begin{cases} 0 & \text{se } N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati} > 0 \\ \frac{N_{r,t-2}^{MMBT}}{\sum_r N_{r,t-2}^{MMBT}} & \text{se } N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati} \leq 0 \end{cases}$$

dove  $r$  è il sottoinsieme delle  $m$  imprese distributrici che risultino in regola con gli obiettivi di installazione di cui alla deliberazione n. 292/06, con riferimento all'anno oggetto di perequazione;

$$APM_t = \sum_s \left[ \frac{N_{s,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} - \text{MIN} \left( \frac{N_{s,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}; \frac{N_{s,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) \right] \cdot \sum_m QMM_{m,t}$$

per ciascuna impresa  $s$  per la quale, nell'anno  $t$ , si è rilevata la condizione:

$$N_{s,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{s,t}^{MEBT} \Big|_{installati} > 0;$$

- $QM_{m,t} = QME_{m,t} + QMM_{m,t} + MIS'_{m,t}(RAC)$ ;
- $RPM_m$  è la penale, relativa a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni della deliberazione n. 292/06 in materia di installazione di misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione. In termini formali:

$$RPM_{m,t} = \text{MAX}(\Delta N_{m,t}^{MEBT}; 0) * MIS(INS)_t^{cirBT}$$

con:

- $MIS(INS)_t^{cirBT}$  di cui alla tabella 23 dell'allegato n. 1, sono le quote parti degli elementi  $MIS1(INS)$ ,  $MIS3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma I(mis)$  applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), riconosciute a copertura della remunerazione del capitale di misuratori dell'energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, che non hanno i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $\Delta N_{m,t}^{MEBT} = \text{MIN}(N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati}; 0,5 * N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti})$ .

## **Articolo 2**

### *Disposizioni in materia di anticipazioni sui risultati di perequazione misura per gli anni 2010 e 2011*

- 2.1 Le imprese, di cui alla tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 74/11, per le quali l'ammontare riportato nella colonna A della medesima tabella 2 risulti positivo, possono chiedere un'anticipazione a valere sui risultati di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione per gli anni 2010 e 2011, di cui all'articolo 40 del TIT, come modificato dal presente provvedimento.
- 2.2 Le richieste di anticipazione, di cui al comma 2.1, sono presentate alla Cassa entro e non oltre il 15 dicembre 2011 e possono riguardare anche il solo anno 2010. La medesima Cassa, entro il 31 dicembre 2011, eroga a ciascuna impresa che abbia fatto richiesta di anticipazione, gli importi calcolati secondo quanto disposto al successivo comma 2.3.
- 2.3 In relazione a quanto disposto dal comma 2.2, gli importi spettanti a ciascuna impresa sono determinati nella misura massima del:
  - a) 80% dell'importo, di cui alla colonna A, della tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/elt 74/11, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, del risultato di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione per l'anno 2010;
  - b) medesimo importo, di cui alla precedente lettera a), al netto di interessi calcolati, applicando un tasso fissato pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di 215 punti percentuali, a partire dalla data di erogazione dell'anticipazione e fino al 30 novembre 2012, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, del risultato di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione per l'anno 2011.
- 2.4 Con riferimento alle imprese, di cui al comma 2.1, che abbiano ottenuto l'anticipazione della perequazione per l'anno 2010, qualora, a seguito della determinazione a consuntivo dei risultati di perequazione per il medesimo anno, l'anticipazione, di cui al comma 2.3, lettera a), risulti maggiore dell'importo di perequazione spettante, le imprese provvedono a versare alla Cassa, entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato di perequazione misura a consuntivo, un importo pari alla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di anticipazione e l'importo di perequazione a consuntivo, maggiorato degli interessi, di cui al precedente comma 2.3, lettera b), a decorrere dalla data di erogazione delle anticipazioni.
- 2.5 Le imprese che abbiano ottenuto le anticipazioni, di cui al precedente comma 2.3, lettera b), qualora, a seguito della determinazione a consuntivo dei risultati di perequazione misura per l'anno 2011, le suddette anticipazioni risultino maggiori dell'importo spettante, provvedono a versare alla Cassa, entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato di perequazione misura a consuntivo, un importo pari alla differenza tra gli importi richiesti, al lordo degli interessi, di cui al precedente comma 2.3, lettera b) e i rispettivi importi a consuntivo.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 Le tabelle 20, 21, 22 e 23 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 sono sostituite dalle Tabelle 20, 21, 22 e 23 allegate alla presente deliberazione.
- 3.2 La presente deliberazione è trasmessa alla Cassa.
- 3.3 La presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimenti, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*